

ALFREDO BIONDI. Il caso di sospetto è legittimo!

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, settima fila, settimo banco, ci sono già alcune tessere (*Commenti di deputati del gruppo di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, controllerò personalmente prima di dichiarare chiusa la votazione. Invito pertanto tutti a restare calmi.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1, Boato ed altri n. 2 e Russo Spena ed altri n. 3.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, nel primo settore, quello con il giornale aperto (*Commenti di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)...!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fatevi la cortesia di porre la mano in modo che possa essere vista. Onorevoli colleghi dei banchi della destra, se vi sedete mi fate una cortesia, facilitando il mio compito. È inutile che nascano incidenti per delle sciocchezze!

LUIGI OLIVIERI. Paolone! Paolone!

PRESIDENTE. L'onorevole Paolone sta votando per sé, e non per altri!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	553
Votanti .....	552
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	277
Voti favorevoli .....	254
Voti contrari .....	298

(*La Camera respinge – Vedi votazioni – Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI*).

Prendo atto che gli onorevoli Viespoli e Mantini non sono riusciti ad esprimere il loro voto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Boato ed altri n. 1. (*Segue la votazione*).

LUIGI OLIVIERI. Paolone (*Commenti di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)!

MAURIZIO SAIA. Guarda, guarda là (*Commenti di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*)!

LUIGI OLIVIERI. Guardati dietro!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ognuno voti per sé! Il discorso vale sia per la destra sia per la sinistra, ed ovviamente anche per il centro (sapete che lì ho qualche problema in più)!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	551
Votanti .....	550
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	276
Voti favorevoli .....	248
Voti contrari .....	302

(*La Camera respinge – Vedi votazioni – Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Passiamo ora all'esame della questione sospensiva Castagnetti ed altri n. 1.

Ricordo che a norma dell'articolo 40, comma 5, del regolamento, ha facoltà di illustrare la questione sospensiva uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Potrà intervenire per cinque minuti un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castagnetti, che illustrerà la questione sospensiva. Invito gli onorevoli colleghi a seguire con attenzione.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi ricordo che avranno luogo subito dopo votazioni, per cui vi invito a compiere uno sforzo supplementare e a rimanere in aula.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, tra poche settimane la Corte costituzionale si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale per un dubbio circa la coerenza di tale norma con il principio direttivo stabilito dalla legge delega n. 81 del 1987, dubbio sollevato dalla difesa dell'onorevole Berlusconi e ritenuto non manifestamente infondato dalle sezioni riunite della Cassazione.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Castagnetti. Onorevoli colleghi, chi vuole defluire lo può fare con calma e, soprattutto, in silenzio. Prego, onorevole Castagnetti, prosegua la sua illustrazione.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Stavo dicendo che tra poche settimane la Corte costituzionale si esprimerà. Perché allora non attendere? Perché questa fretta? Cosa ci sarà mai da temere dal verdetto della Corte?

Vi è un principio generale cui il legislatore dovrebbe attenersi nei casi in cui sono coinvolte altre istituzioni: la prudenza. Vi è un principio generale cui il legislatore dovrebbe attenersi quando è evidente la possibilità di una interferenza immediata e diretta con l'attività di altre istituzioni: la prudenza. Vi è un principio generale cui i legislatori dovrebbero attenersi quando è evidente la coincidenza o il conflitto di interessi immediati e diretti di se stessi o di parte di se stessi come incontestabilmente accade in questo caso: la prudenza.

Fondamentalmente per queste ragioni, in linea con quanto suggerito da autorevoli giuristi e persino da presidenti emeriti della Corte, la cui autorevolezza morale e

dottrinale è unanimemente riconosciuta, chiediamo di soprassedere all'atto Camera n. 3102 fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Non si tratta certo di rinunciare alla prerogativa, costituzionalmente non condizionata e non condizionabile, del legislatore a legiferare. Si tratta di valutare un principio di opportunità, di leale collaborazione fra organi costituzionali già investiti dell'esame della stessa materia; si tratta di procedere — come detto prima — con prudenza nell'esercizio della funzione legislativa.

Altri organi, come il tribunale di Milano, interlocutore immediato, quantunque non esclusivo, del provvedimento in esame, autonomamente, hanno già dichiarato di volere soprassedere alla loro altrettanto indiscutibile prerogativa di concludere i processi in corso, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale. In questa situazione diventa ancora più rilevante e grave, sotto molti ed evidenti profili, la pervicacia della maggioranza nel proseguire questa pericolosa corsa contro il tempo al solo e innegabile scopo di anticipare e, dunque, prevenire (nel senso di rendere vano) l'esame e il verdetto della Corte.

È qui che sorge il fondato, legittimo sospetto che la maggioranza parlamentare consideri proprio nemico (e perché mai poi?) oltre al tribunale di Milano, impegnato in processi in cui sono coinvolti colleghi parlamentari sia come imputati (fra essi lo stesso Presidente del Consiglio) sia come patrocinatori, anche la Corte costituzionale. Perché il Parlamento dovrebbe prestarsi a questo deterioramento della qualità dei rapporti che normalmente dovrebbero fondarsi sulla reciproca fiducia e collaborazione con un organo come la Corte costituzionale? Ecco perché vi chiediamo e vi suggeriamo di considerare con senso di responsabilità la richiesta di sospensiva. Mi chiedo come il Presidente del Consiglio *in primis* non avverta l'esigenza di non alterare il clima di reciproco rispetto istituzionale fra Parlamento e Corte e — poiché questo provvedimento è stato indicato come di interesse

prioritario per il Governo dallo stesso Presidente del Consiglio — possiamo dire fra Governo, Parlamento e Corte.

Il Governo esercita in questo momento un'oggettiva forzatura e, sotto un certo profilo, anche una violenza politica nell'indicare al Parlamento la priorità di un provvedimento che configura in sé una forma di mancanza di fiducia nei confronti della Corte costituzionale.

Mettete in qualche misura il Parlamento nella condizione di offuscare, di segnare con il velo di una non piena fiducia i propri rapporti con la Corte, quando il Parlamento è la prima istituzione interessata a consolidare con la stessa una relazione di assoluto rispetto.

Si aggiunga, cari colleghi, che, ove insistiate a voler comunque procedere all'approvazione di questa proposta di legge, la Corte dovrà molto presto occuparsene, ammesso che tale provvedimento possa mai diventare legge nel testo oggi conosciuto, possa, cioè, essere promulgato. Sapete bene, infatti, che questa proposta di legge configura un *vulnus* nei rapporti con la Corte, anche perché la stessa è viziata da illegittimità costituzionale immediata, diretta e assoluta, già censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 373 del 1996.

Infatti, vi è la previsione all'articolo 1, comma 3, secondo cui la semplice istanza di rimessione ha l'effetto automatico di sospendere il processo e tutto ciò proprio nel momento in cui davanti alla Corte pende una questione di legittimità costituzionale su identica materia. Tutto questo finisce per innescare un preoccupante motivo di conflitto politico fra i poteri dello Stato.

Se la proposta di legge venisse approvata così com'è, con tale carico di incostituzionalità, si realizzerebbe, per la prima volta, un caso di conflitto politico fra Parlamento, Corte costituzionale e Presidente della Repubblica fino ad ora ipotizzato in dottrina come mero caso di scuola. La condizione determinata dalla ripetizione letterale di una norma dichiarata incostituzionale, configurando una sorta di violazione della Costituzione, se

non rimossa dal Parlamento porterebbe il Presidente della Repubblica in una situazione di estrema delicatezza, già esaminata da copiosa dottrina, tale da indurlo secondo eminenti costituzionalisti quali Crisafulli e Mortati non già all'esercizio del potere di rinvio, *ex* articolo 74 della Costituzione, per motivi di merito politico, ma per ragioni di legittimità costituzionale, con l'inevitabile conseguenza dell'impromulgabilità che ben conoscete. Ecco perché vi chiediamo di soprassedere in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale.

Altro elemento che finisce per interferire con la pronuncia della Corte è quello connesso alla previsione contenuta nel comma 6 del testo Cirami secondo cui la nuova legge dovrebbe applicarsi immediatamente ai processi in corso. L'insistenza nel voler introdurre questa apparentemente inutile norma sembra essere in contrasto con il divieto costituzionale di retroattività per le norme incidenti sulla competenza giurisdizionale, orientamento confermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza della Corte. Questa ha affermato che in ogni caso per effetto delle sopravvenute modifiche legislative il giudice competente non deve essere « designato *a posteriori* in relazione ad una determinata controversia » (sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 1967).

Norme di tale rilevanza miranti a stravolgere il nostro sistema suggerirebbero, dunque, maggiore cautela, un approfondimento della discussione ed una necessaria sospensione in attesa che la Corte si pronunci prima di varare tale legge. Se, poi, per evitare di mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica — voi lo sapete — e non già per compiacere l'opposizione, ritenete di modificare il testo (si sente parlare di un maxiemendamento) senza, peraltro, rinunciare allo scopo del provvedimento stesso, potrà esservi l'approvazione di un nuovo testo totalmente cambiato. Allora, ripetiamo per l'ennesima volta, sospendiamo il provvedimento, ritorniamo serenamente e responsabilmente in Commissione perché l'esame sia adeguato e corrispondente a quanto prescrive

l'articolo 72 della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mongiello. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MONGIELLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la richiesta di sospensione del provvedimento, almeno per quello che riguarda la valutazione del gruppo dell'UDC (CCD-CDU), vada respinta per tanti motivi. Il principale è senz'altro quello per cui la Camera dei deputati non può assolutamente rinunciare al dovere di legiferare su una materia che necessita di un intervento che dia certezza non solo al diritto ma anche alla situazione che in questo momento è sempre più aggrovigliata.

Si dice che vi è da parte della Corte costituzionale l'esame di una situazione che deve essere assunta, ma vi è anche da parte del Parlamento la necessità di intervenire per dare risposte precise. Il Presidente della Camera nell'assegnare questa materia alle Commissioni ha dato la possibilità, concedendo un lungo tempo, di impegnarsi per trovare una soluzione ed una risposta alla materia.

La Camera dei deputati si assume oggi la responsabilità di approfondire questa materia e di dare al riguardo una risposta, perché il paese — in un settore così impegnato come quello della giustizia — attende effettivamente una risposta; il rinvio ulteriore significa soltanto perdere tempo e ritrovarsi in una situazione di appesantimento.

Credo che, al di là di quelle che possono essere le vicende di ordine personale e particolare — delle quali parleremo (per quanto mi riguarda mi sono iscritto a parlare nella discussione generale) —, la Camera dei deputati debba oggi assumere un provvedimento che vada incontro ad una certezza del diritto per creare, nella fattispecie, un giudice terzo e neutrale.

Questo è lo spirito ed il significato che ci vede impegnati nel disegno di legge in discussione. Per questo motivo sono con-

vinto che la richiesta di sospensione, almeno per quanto riguarda il gruppo parlamentare dell'UDC (CCD-CDU), vada respinta (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU)*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Signor Presidente, signori deputati, preannuncio immediatamente il voto contrario, sulla questione sospensiva Castagnetti n. 1, da parte del gruppo di Alleanza nazionale, perché la richiesta di sospendere l'esame della proposta di legge oggi in discussione è palesemente incostituzionale. In pratica la questione sospensiva che viene proposta dai cortesi colleghi della minoranza parlamentare vuole sospendere l'esame di questa proposta di legge fino alla pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso relativo alla omessa previsione, da parte del legislatore delegato in occasione dell'emanazione del vigente codice di procedura penale, della ipotesi del legittimo sospetto quale causa giustificativa della rimessione.

Ebbene, tale questione sospensiva non è fondata perché — onorevole Castagnetti — viola proprio i principi costituzionali che regolano la separazione dei poteri. Infatti la minoranza parlamentare chiede, con la presente questione sospensiva, che il Parlamento non svolga la funzione legislativa, ad esso attribuita in via esclusiva dalla Costituzione, per attendere la decisione della Corte costituzionale in ordine ad una questione che tra l'altro non coincide con l'oggetto del provvedimento in esame.

Infatti, cari colleghi, la Corte costituzionale deve verificare non se sia opportuno reintrodurre, tra le cause di rimessione, quella del legittimo sospetto, quanto piuttosto accertare se il legislatore delegato, nel 1988, non si sia attenuto ai principi e criteri direttivi che il legislatore delegante aveva previsto per la disciplina dell'istituto della rimessione.

Quindi, signor Presidente, signori deputati, la proposta di legge in esame disciplina nuovamente, in maniera com-

piuta, l'istituto della rimessione, andando a toccare profili che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della decisione che dovrà assumere la Corte costituzionale.

Ma anche, signori deputati, nel caso in cui vi fosse stata una coincidenza tra quanto deciderà la Consulta e le materie all'esame oggi del Parlamento, non sarebbe corretto, anzi sarebbe contro la Costituzione, chiedere la sospensione dell'esercizio della sovranità popolare.

La nostra è una democrazia — lo dico anche e soprattutto ai colleghi della minoranza parlamentare — fondata sul suffragio popolare, sul consenso, sul libero voto. Non è una democrazia burocratica che si fonda sugli organi giudiziari. In questa democrazia l'istituzione che deriva dalla sovranità popolare è l'istituzione del Parlamento. Il Parlamento è la massima espressione della sovranità popolare e, quindi, ha oggi il dovere di decidere: se dovesse sospendere l'esame di questo provvedimento, violerebbe la nostra Carta costituzionale.

In realtà, cari colleghi, le ragioni per le quali si chiede al Parlamento di abdicare alle sue funzioni e di non esercitare le funzioni che ha il dovere di esercitare sono ragioni politiche e sono ragioni assolutamente diverse. Sono le ragioni che vedono, da tanti anni, in questo paese la sinistra politica coincidere con la sinistra giudiziaria, la sinistra politica strumentalizzare la magistratura per tentare la delegittimazione di chi ha avuto il consenso popolare (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*), per tentare la spallata giudiziaria ai danni di una maggioranza parlamentare che ha avuto il consenso degli italiani (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia — applausi polemici di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

GIORGIO PANATTONI. Basta ! Basta !

VINCENZO FRAGALÀ. ...e che ha il dovere di esercitare questo consenso nel proprio programma elettorale proprio at-

tuando il principio costituzionale che anche voi, colleghi della sinistra, avete voluto nella scorsa legislatura. Si tratta del principio costituzionale del giusto processo, il cui cardine e il cui fondamento è il valore dell'imparzialità della giurisdizione, è il valore dell'imparzialità di un giudice terzo che non deve essere mai attinto da alcun sospetto. Per i casi in cui il giudice venga lambito da questo sospetto, deve essere a breve reintrodotta nel nostro ordinamento una norma che garantisca insieme il valore dell'imparzialità e della terzietà del giudice e, quindi, il valore della credibilità della giurisdizione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Castagnetti ed altri n.1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge con 234 voti favorevoli e 302 voti contrari (*Vedi votazioni — Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

(Presenti .....	537
Votanti .....	536
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	269
Hanno votato sì .....	234
Hanno votato no ..	302).

Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 3102 ed abbinate)**

PRESIDENTE. Poiché sono state appena respinte le questioni pregiudiziali e la questione sospensiva, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

I presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne ha hanno chiesto

l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la I Commissione, onorevole Anedda.

Colleghi, defluite con calma ed in silenzio. Onorevoli colleghi, chi deve uscire esca, ma l'onorevole Anedda ha diritto di parlare con calma.

Onorevoli colleghi, capisco... Se volete che sospendiamo... Sto scherzando, perché evidentemente è una follia! Onorevoli colleghi, vi prego. Onorevole Vito, l'onorevole Anedda deve parlare.

Prego, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, nella discussione in Commissione l'opposizione, legittimamente, ha attuato l'ostruzionismo. Lo dimostrano i numerosissimi oratori intervenuti, le cinquantadue ore dedicate alla discussione generale e le settantadue ore dedicate all'esame dell'intero provvedimento.

Piena legittimità dell'ostruzionismo al quale fa riscontro, con altrettanta legittimità, il diritto-dovere di difendere il Parlamento affinché sia in grado di svolgere compiti e funzioni che ad esso sono proprie. L'ostruzionismo suggerirebbe di far fronte alla pregiudiziale ed aprioristica opposizione con un aprioristico rifiuto al confronto: così non è stato e così non sarà. La discussione affronterà tutte le questioni che la proposta suggerisce e poiché la Camera ha discusso, con separato dibattito, le questioni pregiudiziali di costituzionalità e la questione sospensiva, la relazione non si soffermerà a lungo su queste questioni.

Come è noto, la proposta approvata dal Senato reintroduce il legittimo sospetto quale causa di rimessione e attribuisce al giudice di merito la facoltà di sospendere il procedimento principale con l'obbligo di sospendere il processo prima delle conclusioni definitive e il divieto di pronunciare provvedimenti definitivi. Prevede la sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale e dei termini di durata massima della

custodia cautelare per la durata del procedimento di rimessione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI (*ore 17,33*)

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore per la I Commissione*. La prima osservazione che è stata fatta afferisce alla genericità del termine. In verità, in oltre mezzo secolo di elaborazione dottrinarie, il legittimo sospetto è stato accuratamente e compiutamente definito. Il suo significato è stato chiaramente individuato, tanto chiaramente che gli emendamenti discussi in Commissione, gli stessi che sono stati ripresentati per la aula, riproponevano e ripropongono...

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, mi scusi.

Invito i colleghi che non vogliono ascoltare ad uscire perché voglio ascoltare e da qui non si sente niente.

Prego, onorevole Anedda, continui pure.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore per la I Commissione*. Dicevo che gli emendamenti riproponevano e ripropongono frasi estrapolate dalle decisioni della Corte di cassazione, non tutte insieme, bensì solo affermazioni distaccate e parziali, accuratamente omettendo i riferimenti della Corte di cassazione alla imparzialità del giudice. Quindi, non è vero che il termine « legittimo sospetto » lasci un margine discrezionale eccessivamente ampio alla Corte di cassazione. Ma la verità è che la migliore delle leggi è quella che lascia al giudice saggio un largo margine di discrezionalità per consentirgli l'attenta valutazione della fattispecie incompleta. Peraltro, ancora una volta, la modifica legislativa è necessaria perché l'interpretazione ha distorto la volontà del legislatore ed ha ignorato l'articolo 12 delle preleggi che attribuisce prioritario rilievo interpretativo alla lettera della legge e all'intenzione del legislatore.

L'intervento legislativo è necessario, non a causa della lettura restrittiva della Corte di cassazione, bensì perché il legislatore del 1989 ha inteso — nonostante lo dicesse la legge delega — eliminare il termine « legittimo sospetto ». La Suprema corte, di fronte alla nuova formulazione del termine, ha esplicitamente affermato, in contrasto con la relazione definitiva al codice, che la formula del legislatore esclude che libertà di determinazione del giudice possa essere confusa con la sua imparzialità e serenità. Si tratta di una interpretazione distorta, non esatta, che oggi si pone in aperto contrasto con l'articolo 111 della Costituzione che attribuisce alla imparzialità del giudice valore e vincolo costituzionale.

L'istituto della rimessione è posto a tutela della imparzialità del giudice ed ha un valore pratico rilevante, disse Carnelutti molti anni fa, che si giustifica con l'ombra del sospetto che gravita sul giudice investito dal procedimento. Ha radici lontane, non è recente, non appartiene alla storia del fascismo, ma nasce nel 1913, venne ripetuto nel 1930 e dalla legge delega nel 1989.

Tra gli ordinamenti stranieri il legittimo sospetto trova collocazione sia nel codice francese sia nelle norme sulla competenza nei luoghi di *common law*. Alla tradizione processual-penalistica si è rifatta la legge delega che, come dicevo, ha reintrodotto il legittimo sospetto. Quando allora si parlò di reintroduzione del legittimo sospetto, sostennero la necessità di inserire nel codice di procedura penale tale termine sia i magistrati della Corte di cassazione sia il Consiglio superiore della magistratura sia la commissione consultiva e nessuno all'epoca evocò la genericità della formula o peggio la violazione dell'articolo 25 della Costituzione; quindi il punto è se sia necessario o opportuno ripristinare il dettato della legge delega. Le critiche più forti debbono essere invece individuate con il tipo di sospensione che la legge prevede: una facoltativa ordinata dal giudice di merito, l'altra obbligatoria disposta al termine della discussione generale. È stata affermata la sussistenza di

un contrasto tra il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge approvata dal Senato e la decisione della Corte costituzionale del 1956 che ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo comma dell'attuale articolo 47 del codice di procedura penale che vietava al giudice di pronunciare la sentenza fino alla decisione sulla rimessione.

L'attenta lettura della decisione della Corte, delle ordinanze che si sono succedute e delle norme all'esame della Commissione rivela come la proposta di legge approvata dal Senato abbia colmato le lacune che la Corte indicò nel 1996, proprio per dichiarare l'incostituzionalità.

La Corte allora affermò che l'innovazione del codice, la sospensione, rispondeva all'esigenza di un razionale temperamento dei principi di economia processuale e della terzietà del giudice. Una decisione che la Corte assunse per convenienza, tesa ad evitare — questa fu la preoccupazione — il blocco del processo per la reiterazione delle istanze medesime.

Questo pericolo non sussiste più, giacché il secondo comma del nuovo articolo 47 prevede l'interruzione del decorso dei termini di prescrizione nelle more del procedimento, così come la sospensione dei termini di durata massima della carcerazione preventiva; elimina cioè alla radice i motivi che determinarono la pronuncia della Corte.

Quanto alla reiterazione dell'istanza ai fini dilatori, il comma 5 della proposta di legge in esame lascia immutato il comma 1 dell'articolo 49 attuale e impone che la questione, se riproposta, sia fondata su elementi nuovi e statuisce che la nuova richiesta non sospenda il procedimento se fondata sui medesimi motivi.

Giova ripetere che il nuovo articolo 46 dispone che presentata la richiesta di rimessione da una delle parti le altre possano o debbano, entro i 15 giorni successivi a pena di decadenza, dichiarare di aderire alla richiesta o di opporvisi. La norma, coordinata con la regolamentazione della reiterazione delle istanze, indica che il processo deve intendersi unico e che la richiesta proposta da uno degli

imputati esaurisca, con riferimento alla sospensione del processo, la possibilità di reiterazione.

È stato invocato un pregiudizio di ammissibilità da parte della Corte di cassazione, procedimento incidentale che già esiste nel nostro ordinamento con riferimento ai ricorsi ed è regolato dall'articolo 610 del codice di procedura penale.

Disporre che le nuove norme si applicano ai procedimenti in corso è coerente e corrisponde ai principi generali del codice di rito, ed è interessante andare a rivedere i lavori preparatori, laddove un emendamento proposto di fronte alla Commissione dei 75 è stato modificato sopprimendo proprio la parte che faceva riferimento ai procedimenti già in corso, ma estendeva la norma a tutti i procedimenti in qualunque tempo iniziati.

È stato posto, infine, il tema della conservazione degli atti assunti dal primo giudice nel caso di accoglimento della rimessione. Mi pare che sia escluso, per ovvie ragioni, che sul punto possano decidere il giudice sospetto o la Corte di cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. È da ricordare che il codice vigente attribuisce all'accordo tra le parti l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti particolari e non pare che sussistano (sarebbe sbagliato ricorrere a queste eccezioni) alcuni motivi per discostarsi da tale norma generale.

La proposta, inoltre, modifica il rito giacché, per ottemperanza al principio del contraddittorio, impone che la decisione della Cassazione sia assunta in pubblica udienza e nel contraddittorio delle parti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore per la II Commissione, onorevole Bertolini.

**ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, nel testo già approvato dal Senato, è volta a modificare alcuni profili sostanziali e processuali della disciplina della rimessione del processo penale attualmente prevista dagli articoli da 45 a 49 del codice di procedura penale.

In particolare, le novità più rilevanti riguardano: in primo luogo, la reintroduzione del legittimo sospetto nel nostro ordinamento quale causa di rimessione del processo stesso; in secondo luogo, l'attribuzione al giudice di merito della facoltà di sospendere il procedimento principale e la previsione dell'obbligo di sospendere il processo prima delle conclusioni e della discussione, con il conseguente divieto di pronunciare provvedimenti definitivi nelle more del procedimento di rimessione, salvo che non si tratti di reiterazione di richieste già presentate; in terzo luogo, la sospensione del decorso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare per tutta la durata del procedimento di rimessione ed, infine, il regime degli atti compiuto dal *iudex suspectus*.

Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo in quanto, come a tutti noto, l'istituto della rimessione rappresenta uno strumento diretto a garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e l'inviolabilità dei diritti della difesa.

Autorevole dottrina sostiene che l'istituto della rimessione ha un'essenziale funzione di garanzia contro il pericolo di turbative del processo. La rimessione, infatti, consente di evitare che situazioni locali, esterne al processo, possano ripercuotersi negativamente sulla serenità e sull'imparzialità del suo svolgimento, alterandone l'esito. Qualsiasi riflessione su tale istituto non può, quindi, non tenere conto che il passaggio del procedimento dal giudice originariamente competente ad altro giudice è determinato dall'esigenza di assicurare l'imparzialità del giudice ovvero lo svolgimento del processo in un clima di normalità e di serenità, al fine di garantire il diritto delle parti di essere giudicate da un giudice imparziale ed indipendente da condizionamenti di natura ambientale o processuale.

Come afferma la stessa Corte di cassazione, l'istituto della rimessione non costituisce una deroga alle regole della competenza, ma, anzi, un rafforzamento delle stesse sotto il profilo della naturalità del giudice. Dopo la modifica dell'articolo 111

della Costituzione, non si può essere in presenza di un giudice naturale quando questi non sia, nel contempo, anche un giudice terzo ed imparziale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 1963, ormai nota sentenza più volte citata, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'istituto *de quo*, in relazione al principio inviolabile del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione. Infatti, la rimessione dei procedimenti vuole evitare che l'insorgere di particolari situazioni o altri fattori esterni possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sull'obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia.

Il momento della sottrazione quindi sarà valutato dal giudice, attraverso la motivazione, in conformità alle indicazioni del legislatore, ovvero in virtù di un criterio già predeterminato. La sottrazione al giudice naturale è pienamente legittima allorché dipende necessariamente ed esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti che sono ipotizzati dalla legge. Assicurare una adeguata disciplina giuridica all'istituto rappresenta, quindi, un'insopprimibile esigenza di civiltà giuridica che nessuno può disconoscere.

Per quanto riguarda il contenuto specifico del provvedimento, la prima modifica proposta riguarda l'articolo 45 del codice di procedura penale, che ha per oggetto i casi di rimessione. Come accennato in precedenza, la proposta, approvata dal Senato, introduce o, meglio, reintroduce nel nostro codice di procedura penale il legittimo sospetto fra le cause di rimessione del processo. Inoltre, essa esclude da queste cause la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, mentre è rimasta la causa relativa alla sicurezza e all'incolumità pubblica. Dalla nuova versione dell'articolo 45 è stato espunto anche il riferimento alla gravità delle situazioni locali che sono alla base della richiesta.

Pertanto, nella norma così riformata, i presupposti della richiesta di rimessione sarebbero il pregiudizio per la sicurezza o

l'incolumità pubblica derivante dalle situazioni locali di turbativa del processo e il legittimo sospetto.

Con riferimento al legittimo sospetto, è opportuno ricordare che, attraverso questa previsione, si vuole fundamentalmente riaffermare un principio di civiltà giuridica e di legalità presente nel nostro ordinamento sino al 1988, ed attualmente vigente negli ordinamenti di Francia e Belgio. Si tratta di un principio fondamentale di legalità che vale per tutti e che è posto a garanzia di tutti i cittadini.

In questo senso — è opportuno ribadirlo nuovamente — il codice Rocco, all'articolo 55, prevedeva espressamente quali casi di rimessione i gravi motivi di ordine pubblico e il legittimo sospetto. Giova ancora ricordare che sia la legge delega n. 108 del 1974 sia la legge n. 81 del 1977, entrambe approvate per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ripetendo quasi integralmente il testo dell'articolo 55 del codice Rocco, avevano espressamente previsto fra i principi alla base della delega la rimessione del processo per legittimo sospetto.

È poi noto che, in relazione a tale omissione, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nel luglio del 1988, in sede di parere sul progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, aveva sostenuto che il legislatore delegato aveva fornito un'interpretazione riduttiva della legge delega, operando una tipizzazione che mal si conciliava con l'ampiezza della formula in quest'ultima contenuta. Nella stessa direzione si pose anche la Corte di cassazione che, con un analogo parere, affermava, quanto alle previste ipotesi di rimessione, che la formulazione della norma, eliminando qualsiasi riferimento al legittimo sospetto, sembrava porsi in contrasto con la direttiva n. 17 della legge delega che invece espressamente la prevedeva.

Nonostante tali autorevoli rilievi critici, si è ritenuto che la formulazione adottata, che non prevedeva espressamente il legittimo sospetto quale causa di rimessione del procedimento, recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri

elaborati dalla giurisprudenza, nell'interpretazione dell'articolo 45 del codice vigente. Pertanto, nella relazione al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale, la commissione Pisapia concludeva sulla questione affermando: « è rimasta immutata la previsione dei casi di rimessione, disattendendosi i rilievi formulati dalla Corte di cassazione che aveva ravvisato la violazione della delega nell'eliminazione di qualsiasi riferimento al legittimo sospetto ».

A distanza di circa 14 anni, il problema della mancata previsione nel codice di rito delle ipotesi del legittimo sospetto come presupposto per la rimessione del processo penale è stato rimesso alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto tale questione non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante ai fini della decisione di merito. Mi riferisco all'ordinanza della Corte costituzionale del 2002.

Con il provvedimento in esame, dunque, il Parlamento, conformemente a numerosi precedenti che testimoniano gli interventi del legislatore anche in presenza di una decisione della Corte costituzionale, tende a sanare una lacuna presente nell'ordinamento o, quanto meno, a fornire chiarezza interpretativa ad una normativa che ha suscitato, sia in dottrina sia in giurisprudenza, numerosi dubbi.

In particolare, con l'introduzione del legittimo sospetto tra i casi di rimessione si tende a colmare una lacuna i cui effetti negativi si ripercuotono sulla serenità dei processi. Al riguardo, appare opportuno soffermarsi brevemente sul significato da attribuire alla nozione di legittimo sospetto, anche al fine di chiarire la differenza tra tale presupposto e quello attualmente previsto dall'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

Secondo l'interpretazione prevalente, la nozione in esame consiste nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno e le parti a non essere comunque serene. Cosa diversa e di por-

tata più ristretta è considerato dalla giurisprudenza il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, poiché tale espressione rappresenta il condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario.

Il legittimo sospetto, invece, è il ragionevole dubbio che assume rilievo, anche nel caso in cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter scegliere liberamente e ciò per la decisiva ragione che il processo si deve svolgere in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere imparziali o serene, anche se il grado di condizionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla non serenità.

Il secondo profilo sul quale mi pare opportuno soffermarsi è quello relativo agli effetti dell'istanza di rimessione disciplinati dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame che apporta importanti e significative modifiche all'attuale disciplina contemplata dall'articolo 47 del codice di procedura penale. In particolare, la nuova disciplina prevede delle distinte situazioni in presenza delle quali, alla presentazione della richiesta di rimessione, può dipendere ovvero deve conseguire la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La norma, infatti, fermo restando l'autonomo potere della Cassazione di congelare l'attività processuale, prevede diversi tipi di sospensione del processo: una prima sospensione, facoltativa, ordinata direttamente dal giudice del merito ad istanza di rimessione presentata, il cui limite temporale naturalmente è costituito dalla pronuncia della Suprema corte che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta; una seconda sospensione, invece, ob-

bligatoria, ordinata in ogni caso dal giudice prima dello svolgimento delle conclusioni o della discussione finale.

La questione della sospensione automatica del processo rappresenta uno dei punti più delicati della nuova disciplina della rimessione. Ci sono, infatti, esigenze diverse da contemperare, come la Corte costituzionale ha evidenziato nella sentenza n. 353 del 1996, che ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 1 dell'articolo 47 nella parte in cui prevedeva la sospensione obbligatoria.

È noto che, con la sentenza citata, la Corte ha inteso evitare strumentali ricorsi all'istituto della rimessione che abbiano l'effetto di impedire l'esercizio dell'azione penale — determinando, di conseguenza, l'estinzione del reato per prescrizione — oppure di ostacolare il percorso della giustizia in un determinato procedimento.

Pur tuttavia, si ritiene che una norma dichiarata incostituzionale, se riproposta in termini diversi, con una formulazione che tenga conto delle prescrizioni della stessa Corte costituzionale, non sia automaticamente inficiata di incostituzionalità. Al riguardo, va osservato non solo che in questi ultimi anni è mutato il quadro di riferimento normativo e costituzionale rispetto a quello esistente al momento in cui la Corte si pronunciò sulla materia, ma soprattutto, con specifico riferimento alla proposta di legge in esame, che questa introduce disposizioni tendenti ad impedire manovre dilatorie che rischiano di ritardare i processi. È previsto, infatti, che, nel caso in cui la richiesta di rimessione costituisca riproposizione di una precedente già respinta e sia fondata sugli stessi motivi, il processo non si sospende. Inoltre, proprio per evitare una strumentalizzazione della richiesta di rimessione, nel corso del giudizio di rimessione sono sospesi i termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare.

Il terzo punto sul quale occorre soffermarsi è quello concernente la questione relativa all'utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice sospetto. La proposta in esame non prevede, in caso di rimessione, il riferimento al potere del giudice designato

di dichiarare se e in quale parte gli atti del primo processo conservino efficacia anche nel nuovo giudizio.

La scelta operata dal Senato di non lasciare al nuovo giudice il potere di determinare quali atti del precedente processo possono esser utilizzati nel nuovo, preferendo, invece, adottare la soluzione favorevole alla rinnovazione di tali atti — salvo che le parti siano d'accordo nel considerarli efficaci per il nuovo processo —, appare conforme ai principi generali del nostro ordinamento.

D'altro canto, una diversa soluzione favorevole alla possibilità di utilizzare gli atti processuali formati davanti ad un organo giuridicamente ritenuto non idoneo per legittimo sospetto appare alquanto paradossale, soprattutto se si riflette sul fatto che l'attuale normativa prevede la rinnovazione degli atti compiuti, qualora non ci sia accordo delle parti, nel caso in cui muti il giudice o la composizione del collegio; mi riferisco ai casi di ricusazione o di sostituzione per ragioni contingenti.

Ulteriori profili innovativi sono poi previsti al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 1 della nostra proposta di legge in esame. Il comma 2 incide sull'articolo 46 del codice di procedura penale concernente la richiesta di rimessione del processo. In particolare, la disposizione in questione è volta a prevedere la possibilità di partecipazione delle altre parti del processo alle vicende riguardanti il giudizio di rimessione, partecipazione preclusa sulla base, invece, dell'attuale normativa.

Per quanto riguarda poi l'attuale formulazione dell'articolo 48, concernente la decisione della Corte di cassazione, l'articolo 1, al comma 4, della proposta in esame, diversamente dalla norma vigente che prevede il rito camerale, stabilisce che la decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione venga assunta in pubblica udienza in contraddittorio tra le parti.

Si prevede, inoltre, che l'ordinanza della Suprema corte favorevole alla rimessione va comunicata immediatamente — la formula attuale recita « senza ritardo » —

sia al giudice precedente sia a quello designato cui il primo deve trasmettere immediatamente gli atti.

Si segnala, infine, che il comma 6 della proposta in esame precisa che le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti in corso alla sua data di entrata in vigore, prevista dal comma 7, per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In relazione a tali previsioni, si osserva che l'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni in esame è coerente e corrispondente ai principi generali del codice di rito.

Infine, alcune considerazioni sull'iter legislativo seguito dalla norma nelle Commissioni. Per quanto riguarda l'istruttoria legislativa, l'esame in sede referente è stato caratterizzato da un intenso ed approfondito confronto tra i deputati di maggioranza e quelli dell'opposizione. In particolare, sono state affrontate le questioni relative all'introduzione del legittimo sospetto tra le cause di rimessione del processo, la tipizzazione della nozione di legittimo sospetto, la sospensione del procedimento in pendenza del giudizio davanti la Corte di cassazione, la decorrenza dei termini di sospensione del corso della prescrizione, l'efficacia degli atti processuali già compiuti in caso di accoglimento dell'istanza di rimessione e l'applicazione della legge ai procedimenti in corso.

Nel corso dell'esame preliminare, al quale sono state dedicate circa 55 ore di seduta, sono intervenuti 185 deputati. Nell'ambito della fase di esame preliminare, le Commissioni hanno svolto una serie di attività conoscitive ed istruttorie: come richiesto dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, sono stati acquisiti dal Governo dati ed informazioni circa le domande di rimessione attualmente pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, nonché sulle relative decisioni sugli effetti di esse negli ultimi venti anni.

Sono stati, altresì, auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'organismo unitario dell'avvocatura e dell'unione delle camere penali italiane. Le Commissioni, invece, non

hanno accolto l'istanza, formulata da alcuni deputati dell'opposizione, di richiedere il parere della V Commissione poiché si è ritenuto che il provvedimento in esame, limitandosi ad introdurre disposizioni di natura ordinamentale, concernenti attività di natura processuale rientranti nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici giudiziari, non rechi nuovi oneri di natura finanziaria.

Non si è ritenuto, altresì, di dover accogliere la richiesta di acquisire dal Governo la relazione tecnica sul provvedimento, tenuto conto dei dati e delle informazioni già fornite dal Governo stesso sia in considerazione del fatto che le questioni relative all'impatto normativo della proposta di legge erano già state approfondite nel corso dell'esame preliminare.

Sempre su richiesta del prescritto numero di deputati, è stato chiesto al Comitato per la legislazione il parere sul testo della proposta di legge in esame. Il Comitato ha formulato due rilievi. Il primo riguardante l'opportunità di integrare l'indicazione dei casi di rimessione, procedendo, quanto più possibile, ad una tipizzazione della nozione di « legittimo sospetto ». Le Commissioni non hanno ritenuto di aderire a tale rilievo poiché riferito ad una questione già valutata nel corso dell'esame preliminare, nel senso di escludere l'esigenza di tale tipizzazione.

Non si è neppure condivisa l'opportunità, segnalata dal Comitato, di chiarire meglio il rapporto tra l'obbligo di non procedere alla sospensione del processo nei casi di proposizione di una nuova richiesta fondata sui medesimi motivi e l'obbligo, previsto in via generale, di procedere alla sospensione del processo prima della pronuncia della sentenza, in quanto si tratta di un rapporto tra norma speciale e norma generale.

Alla proposta di legge sono stati presentati 382 emendamenti, tutti esaminati e respinti dalle Commissioni, che non hanno ritenuto di apportare modificazioni al testo già approvato dal Senato nel corso dell'esame in sede referente.

EGIDIO STERPA. Brava Isabella!

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Brava!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, voglio cominciare questo mio intervento dall'aspetto di negatività del provvedimento in esame che ritengo più rilevante sotto il profilo costituzionale, da quella che mi appare la violazione di gran lunga più grave che questa proposta di legge comporta aggredendo in radice, nel merito, nel metodo e nella logica che li ispira, non questo o quell'aspetto del dettato costituzionale, ma il tessuto connettivo stesso delle regole che stanno a fondamento del patto di cittadinanza, perlomeno come delineato dalla Costituzione repubblicana del 1948.

Per spiegare questo mio giudizio, parto dall'articolo 67 della Costituzione, che stabilisce natura e forma della rappresentanza democratica e che, proprio per questo, costituisce, a mio avviso, il cuore della questione. «Ogni membro del Parlamento» — recita la Costituzione — «rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Cosa significa rappresentare la nazione, tenendo conto, contemporaneamente, di altri fondamentali principi che la stessa Costituzione garantisce (relativamente, per esempio, alla libertà politica, alla competizione elettorale libera, alla funzione democratica dei partiti)? Significa una cosa molto precisa: vi è un *prius* che sovradetermina e configura tutti questi fondamentali aspetti: la libertà politica, la competizione elettorale, la funzione dei partiti vi sono subordinati. Questo *prius* è esattamente la Legge fondamentale della nazione. Essa

contempla i suddetti principi e li informa e fa di questa nazione una Repubblica democratica — sulla base di regole pattuite determinate e vincolanti, di principi non negoziabili e non modificabili nelle chiacchiere dei salotti televisivi o nelle improvvisazioni propagandistiche ad uso personale dell'ultima ora — perché è ispirata a principi fondamentali che sono un tutt'uno con la civiltà delle relazioni umane e sociali, prima ancora che con la civiltà giuridica.

La rappresentanza democratica o è radicata nel riconoscimento che esiste ed opera questa sovradeterminazione costituzionale rispetto al voto popolare che ha reso possibile quella rappresentanza — ripeto: rispetto al voto popolare che ha reso possibile quella rappresentanza — o semplicemente non è, è altro o rischia gravemente di essere altro.

Ed è in base a questa sovradeterminazione che i parlamentari di gruppi politici diversi, anche radicalmente diversi, possono, sulla base dell'articolo 67, presentarsi come rappresentanti della nazione, deputate e deputati della Repubblica italiana e non di una «repubblica delle banane», cioè di un paese senza regole vincolanti, esposto ai capricci del *caudillo* di turno e alle devastazioni del gruppo che arriva al potere, magari invocando la sovranità del popolo.

È stato detto molto in questo dibattito dall'opposizione sugli aspetti di incostituzionalità della proposta Cirami, che è al limite del grottesco (la farsa spesso accompagna le tragedie): la sostanziale elusione del principio del giudice naturale, in forza del quale nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge scegliendosi propri giudici, la conseguente lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge a cui la garanzia del giudice naturale è preposta e, dunque — insistiamo molto noi di Rifondazione comunista —, il carattere classista del provvedimento, la configurazione di una condizione di diversità sostanziale per chi affronta un processo con la protezione di una vasta rete di relazioni, conoscenze, disponibilità finanziarie, poteri economici,

politico-istituzionali, com'è il caso — tanto per fare un esempio molto pertinente — dell'onorevole Previti, nella condizione quindi di usufruire di una norma così sfacciatamente di parte come l'istituto del legittimo sospetto, e per chi, invece, affronta un processo nelle condizioni di nuda vita. Penso ai giovani tossici e agli immigrati che affollano quegli hotel di lusso che, secondo il ministro Castelli, sono le carceri italiane, o chi semplicemente non ha mezzi, risorse e conoscenze per accedervi, che è poi la stragrande maggioranza delle persone che incorrono nei rigori della legge. Su questi ed altri aspetti relativi alla durata del processo e alla sua possibile vanificazione nel gioco della reiterazione all'infinito di nuove richieste di sospensione molto e molto pertinentemente è stato detto, e molto è stato detto sul carattere *ad personam* del provvedimento, sulla sequenza dei tempi che hanno portato all'iniziativa Cirami, sull'accelerazione a tappe forzate del percorso parlamentare, sui contenuti dell'articolato ritagliati alla perfezione sulle eccezioni sollevate dagli avvocati dell'onorevole Previti al processo di Milano. Non voglio dunque aggiungere altro a questo insieme di elementi che già di per sé parlano con assoluta chiarezza.

Alcuni esponenti della maggioranza si sono dilettrati più volte, anche per televisione, ad osservare che l'istituto del legittimo sospetto è durato fino al 1988; tutto vero, ma che cosa significa? Forse che la durata abnorme di un simile obbrobrio giuridico ne possa giustificare in qualche modo il ripristino?

Io voglio qui esporre un'idea che è molto cara a noi di Rifondazione comunista. Esiste sempre — ed è il terreno della lotta politica — una tensione grande tra la Costituzione formale, in particolare una grande Costituzione come quella italiana del 1948, e la Costituzione materiale. Pensiamo alla Costituzione fondata sul lavoro e pensiamo a quanta fatica il movimento operaio, la sinistra, le forze democratiche del nostro paese hanno dovuto spendere per arrivare al 1970 (dal 1948!) ed avere per legge lo statuto dei lavoratori, quel-

l'articolo 18 che dà sovranità di cittadinanza al lavoratore, sottraendolo ed emancipandolo dall'essere variabile dipendente dell'impresa, perlomeno parzialmente.

Ecco, noi pensiamo che esista questo terreno di lotta politica, questa tensione tra Costituzione formale e Costituzione materiale che rappresenta, ed ha rappresentato, nel nostro paese, nei decenni che abbiamo alle spalle, tra la Costituzione e le grandi lotte che si sono sviluppate in Italia, il terreno di sviluppo di quel grande sforzo di democratizzazione del paese, della realizzazione di quello Stato di diritto operante che la Costituzione detta, disegna, prefigura, la legge ordinaria deve, o dovrebbe, realizzare, le scelte politiche dei partiti possono, devono orientare, le lotte popolari possono, devono sostenere.

La cancellazione dell'istituto del legittimo sospetto, nel 1989, corrisponde ad una dinamica di questo genere, ad una fase di grande avanzamento sociale, democratico, culturale e giuridico e, quindi, all'individuazione del carattere abnorme e della incongruenza radicale rispetto alla Costituzione. Quindi alla crescita culturale e sociale del paese ha corrisposto lo sforzo politico e la configurazione nuova della legge. Voi, invece, vi proponete di tornare indietro su tutto sfruttando, voglio sottolinearlo, sicuramente *défaillance* limiti ed errori anche gravi che sono stati fatti precedentemente, nelle precedenti legislature e dal Governo di centrosinistra che vi ha proceduto, e, tuttavia mettendovi una qualità, lo ripeto, una qualità tutta vostra, un *quid* insidioso che renderà la vostra permanenza al Governo, soprattutto in assenza di un'adeguata opposizione, un elemento di arretramento gravissimo della cultura democratica e del tessuto della convivenza civile del nostro paese. Ritorno, quindi, all'articolo 67 della Costituzione, cioè al cuore della rappresentanza democratica. Questa legge è paradigmatica, in qualche modo, prova provata di un'idea, che voi avete, proprietaria della cosa pubblica. Andate ripetendo continuamente, fino alla noia: abbiamo vinto le elezioni e perciò facciamo quello che vo-

gliamo, perché abbiamo la maggioranza del popolo dalla nostra parte. Ma il voto popolare, sottolineo questo aspetto, gestito sopra e contro la legge fondamentale della nazione non corrisponde alla democrazia rappresentativa ma, anzi, svuota e cancella questa democrazia, la trasforma nel plebiscitarismo, cioè in uno strumento di parte, e trasforma lo Stato, così come configurato dall'articolo 67, in una entità informe a disposizione, lo ripeto, a disposizione del gruppo che ha vinto. In qualcosa, appunto, che assomiglia allo Stato patrimoniale dell'*ancien régime* piuttosto che allo Stato di diritto della modernità.

Vi sono molte esternazioni rilasciate da rappresentanti di questa maggioranza, dei quali non voglio fare i nomi, che denotano un'idea di questo genere, una grande nostalgia per le regole dell'*ancien régime*. Ma, poiché la Costituzione è ancora vigente, credo che, nonostante tutti gli sforzi che fate per ridurla ad una scatola vuota, ci siano ancora grandi spazi, grandi disponibilità nel paese, una grande attenzione democratica, una grande voglia di partecipazione come dimostrano l'insieme dei movimenti, le critiche che vengono da più parti, lo sforzo di donne e di uomini di riprendere in mano la politica e di contare nuovamente negli orientamenti politici e quindi nel determinare il corso delle cose.

Concludo questo mio intervento ripetendo quanto ho già detto in una dichiarazione di voto svolta nelle Commissioni congiunte a nome del mio gruppo: a mio giudizio questo Parlamento non ha il potere di votare una legge simile, perché non ha il potere di andare oltre quel quadro di legalità costituzionale che legittima l'esistenza stessa del Parlamento ed autorizza, dunque, la sua funzione ed il suo potere legislativo (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-

presentante del Governo, se la maggioranza ed il ministro Castelli si occupassero dei problemi della giustizia italiana, oggi non saremmo qui a discutere della riforma dell'istituto della remissione. I colleghi lo sanno, almeno coloro che sono rimasti in aula ad ascoltare questo dibattito: vi sono stati due soli casi accolti in tredici anni, ed essi non giustificano sicuramente questo ardore legislativo, qualunque ne sia il fine (che, probabilmente, è quello già dichiarato in modo spavaldo nella relazione che accompagna la proposta di legge Cirami). Gli stessi due casi non giustificano questo occupare Commissioni ed Assemblea in una discussione nella quale, da una parte, si usano argomenti (onorevole Anedda, forse argomenti discutibili, ma pur sempre argomenti) mentre dall'altra si esibisce il fastidio di chi pensa che dovrà trascorrere la nottata. Magari ogni tanto vi è un intervento brioso, tutto votato a mostrare l'agilità dell'intelligenza, a condurre fino al paradosso l'esercizio della logica formale, ma che, purtroppo, è inidoneo a dare una robusta sostanza giuridica ed una coerenza costituzionale ad un testo con il quale, per usare l'eloquio forbito del senatore Schifani, voi ritenete di averci fregato.

Qualche tempo dopo le elezioni — mi perdonerete questo ricordo personale — incontrai casualmente in aeroporto l'onorevole Taormina, il quale, guardandomi, mi disse che tutto quello che noi avevamo fatto nella passata legislatura la nuova maggioranza lo avrebbe cancellato e rifatto. Ciò mi rincrebbe, in quanto pensavo che quel lavoro fosse stato condotto non certo nel muro contro muro, bensì, al contrario, attraverso una ricerca molto paziente e rigorosa di una soluzione condivisa su temi centrali, quali il funzionamento della giustizia, il codice di procedura penale, alcune riforme al codice penale. Tutto ciò non fu il frutto di un oscuro contrattare tra maggioranza ed opposizione, bensì venne da uno sforzo sincero, ambizioso, forse con alcuni errori, che fu condotto nella capacità dell'allora maggioranza di agire, nel suo essere maggioranza, all'interno di un quadro di valori

costituzionali condivisi, dietro la piena consapevolezza che esistono ambiti della regolazione della nostra vita democratica che non possono essere abbandonati al gioco dei numeri della maggioranza medesima.

Se la maggioranza fosse stata un buon legislatore — mi riferisco ora all'attuale maggioranza — avrebbe cercato di onorare, anche in riferimento all'istituto della rimessione (ammesso che poi questo istituto abbia bisogno di essere riformato), quell'articolo 111 della Costituzione che pure fu salutato nella precedente legislatura come una grande acquisizione democratica, comune e condivisa. Allo stesso modo, essa avrebbe onorato l'impegno di tenere insieme i due principi che l'articolo 111 della Costituzione, tra gli altri, afferma, cioè quelli del giudice terzo ed imparziale per tutte le parti del processo e della ragionevole durata del processo medesimo. Se la maggioranza fosse stata un buon legislatore, avremmo potuto fare tutto questo, anche con entusiasmo (lasciatemi usare questo termine che può sembrare incongruo per il nostro lavoro) e con la responsabilità di scrivere ancora una nuova pagina che traducesse un impegno di quelli relativi al patto sociale che avevamo scritto con la riforma dell'articolo 111.

Ciò che in fondo più mi stupisce di tutta questa vicenda è che voi avete svolto questo lavoro con noi; l'avete fatto. Ricordo la discussione del provvedimento recante la disciplina transitoria prima dell'entrata in vigore e dell'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e ricordo con quanta passione e con quanta capacità di trovare la soluzione più equilibrata discutemmo. Rammento anche la soluzione che trovammo per la conservazione degli atti, la stessa che oggi liquidate con un riferimento ai principi generali, francamente, non solo non condivisibile, ma anche incomprendibile rispetto alla delicatezza della questione che stiamo affrontando.

D'altronde, se vi fossero state queste condizioni, ossia una maggioranza capace di esprimere una politica legislativa e capace di essere un buon legislatore, il

Consiglio superiore della magistratura avrebbe potuto dare a questo buon legislatore un parere tecnico sull'impatto che la legge avrebbe in termini organizzativi e di tempo e magari il ministero avrebbe potuto dirci quanto costa questa legge. Tuttavia, il ministro non viene in aula e neanche « manda a dire ».

Il Consiglio superiore della magistratura, organo a rilevanza costituzionale presieduto dal Capo dello Stato, riproduce logiche e contrapposizioni della politica ad opera dei rappresentanti della maggioranza. Tuttavia, mi sembra che questo argomento fosse esattamente quello che voi avete usato quando avete voluto riformare la legge elettorale del CSM. Tale organo è stato bloccato e questo è un fatto molto grave ed un precedente che riteniamo assai negativo.

D'altronde, se fossimo stati in una situazione normale, il Presidente del Consiglio avrebbe tenuto ad apparire come la moglie di Cesare; altro che applicazione della legge Cirami ai processi in corso! Inoltre, i suoi consiglieri sarebbero stati in grado o avrebbero dovuto dargli altri suggerimenti ed altri supporti che non quelli condensati nella legge Cirami. È indifferente che si tratti di una proposta di iniziativa parlamentare.

Se fossimo stati alle premesse ed alle promesse con le quali il Presidente Berlusconi si è presentato agli italiani, avremmo potuto aspettarci in questa discussione e, ancor prima, nel corso della discussione al Senato un gesto « hidalgico », di una qualche singolare nobiltà, magari di una nobiltà sdegnosa e non questo andare per codici a fiutare cavilli da far approvare in Parlamento, non questa prepotenza — lasciatemelo dire — così inelegante per chi guardi ancora con qualche affezione alle istituzioni. È una prepotenza che non si cura della Corte costituzionale e — lasciatemi dire anche questo — è una prepotenza di fronte alla quale la composta e dignitosa attesa del tribunale di Milano fa un contrasto assai stridente.

Il relatore Anedda ci ha intrattenuto con un'analisi ed un giudizio riferiti ad